



## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi*

*La Capo Dipartimento*

Visto il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 12.02.2018 *Titolo II, Capo I- Sistema delle relazioni sindacali, Titolo IV, Capo II – Istituti dell'orario di lavoro, e Capo III- Conciliazione vita- lavoro;*

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 5, comma 2, come, da ultimo, modificato dall'art 2 del d.lgs. 25.05.2017, n. 75;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che nel recepire la direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro definisce gli istituti, tra cui la pausa, nell'ambito dei quali vengono individuati parametri minimi per garantire la tutela della salute dei lavoratori, che vanno in ogni caso osservati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*, ed in particolare, l'art. 87 che dispone fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

Viste le prescrizioni dell'art. 263, decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 *recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;*

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 con oggetto *Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni;*

Viste le *Linee guida per la regolamentazione delle misure per la "Fase 2" nelle sedi centrali del Mef* ed in particolare, il punto "A) Misure Organizzative", di cui alla nota n. 49001 del 12 maggio 2020;

Ritenuta necessaria la ridefinizione dell'articolazione dell'orario di servizio e di lavoro delle attività lavorative rese in presenza presso tutti gli Uffici del Mef, anche a livello territoriale, per le finalità specifiche di mantenimento del distanziamento interpersonale tra i lavoratori, nonché per evitare assembramenti degli stessi in fase di accesso alle sedi e nelle aree comuni;

Sentiti i Capi dei Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze;

Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL;

## DETERMINA

### DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO

#### *Premessa*

Le disposizioni oggetto della presente Determina disciplinano gli istituti inerenti all'orario di servizio e di lavoro degli Uffici centrali e territoriali del Ministero fino al 31 dicembre 2020, ovvero ad una data successiva individuata in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova regolamentazione trova fondamento nei principi fissati dalla legislazione vigente e dalla contrattazione nazionale di comparto al fine di pervenire ad un sistema di regole uniformi da adottare per tutto il personale che ne è destinatario.

#### Art.1

##### *Orario di Servizio*

L'orario di servizio quale periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle Strutture e degli Uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza è definito dall'Amministrazione tenendo conto delle necessità organizzative e funzionali di ciascuna sede come di seguito:

- a) Uffici Centrali dei Dipartimenti     *ore 7,00 - 20,00 dal lunedì al venerdì;*  
*ore 7,30 - 14,00 il sabato, con prolungamento nel pomeriggio ove se ne ravvisi l'esigenza, con prolungamento nel pomeriggio e/o nei giorni festivi limitatamente al verificarsi di casi eccezionali;*
  
- b) Altre tipologie di Uffici             *ore 7:00 – 19:00 dal lunedì al venerdì, salvo diverse esigenze di servizio.*

## Art. 2

### *Orario di lavoro*

Premesso il vincolo di funzionalità che lega l'orario di lavoro all'orario di servizio e di apertura al pubblico, anche al fine di rafforzare le misure di contenimento e prevenzione del rischio epidemiologico e ridurre la presenza contemporanea dei dipendenti, le prestazioni lavorative del personale, verranno rese ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 4, lett. a), b), c) e d), per 36 ore settimanali su cinque giorni, secondo le seguenti articolazioni:

dal lunedì al venerdì per 7 ore e 42 minuti, pausa di 30 minuti inclusa, secondo i seguenti distinti profili orario:

- a) 07:00 - 14:42 (pausa a partire dalle ore 12:00)
- b) 08:00 - 15:42 (pausa a partire dalle ore 12:45)
- c) 09:00 - 16:42 (pausa a partire dalle ore 13:15)
- d) 10:00 - 17:42 (pausa a partire dalle ore 13:45)
- e) 11:00 - 18:42 (pausa a partire dalle ore 14:15)

I predetti distinti profili orario saranno adottati in regime di orario flessibile.

Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa, valutate le esigenze funzionali dell'ufficio, autorizza l'articolazione di orario di lavoro prescelta dal dipendente, garantendo un'equa distribuzione di personale all'interno di ciascuna fascia oraria anche in ragione degli spazi lavorativi disponibili.

I dipendenti che si trovano nelle particolari situazioni personali, sociali o familiari, di cui al *comma 4 dell'art. 26, CCNL FC 2016-2018*, sono favoriti nella scelta del profilo orario più consono alle proprie necessità previa istanza motivata, compatibilmente con le esigenze di servizio.

## Art.3

### *Flessibilità*

La flessibilità in entrata per tutti i profili è di 60 minuti successivi al proprio orario di inizio delle prestazioni lavorative.

Per i profili di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono previsti 15 minuti di flessibilità antecedenti l'inizio delle prestazioni lavorative di ciascun profilo funzionali al distanziamento dell'accesso del personale in ufficio.

La flessibilità in uscita permette la cessazione anticipata per un massimo di 60 minuti rispetto all'orario di lavoro.

#### Art.4

##### *Pausa*

In considerazione della prevista articolazione delle tipologie di orario, il dipendente è tenuto ad effettuare una pausa di durata non inferiore a 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, nel periodo di tempo compreso tra le ore 12:00 e le ore 15:30, a seconda del profilo orario prescelto.

Il personale impegnato in attività obbligatorie per legge che non consentono interruzioni durante il loro espletamento, osserverà la pausa al termine di tali attività e prima della fine dell'orario di lavoro di ciascuna giornata.

#### Art.5

##### *Part time*

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale continuerà ad osservare la regolamentazione della prestazione lavorativa già prevista in ciascun contratto individuale.

#### Art. 6

##### *Applicazioni*

Previa verifica e valutazione delle esigenze funzionali e organizzative, presso ciascuna sede di elezione di RSU potranno essere adottati i criteri di adeguamento di quanto definito nella presente regolamentazione, ai sensi dell'*art. 5, comma 3 lettera a) del richiamato CCNL*. Eventuali ulteriori articolazioni delle tipologie di orario di lavoro, saranno adottate nella prospettiva di massimo distanziamento sociale, dando atto del contesto operativo di riferimento, dei servizi all'utenza e delle correlate modalità della prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza. In tal senso ed al fine di favorire una maggiore conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, i dipendenti che si trovino nelle particolari situazioni personali, sociali o familiari, declinate dal *comma 4 dell'art. 26, del CCNL FC 2016-2018*, potranno, previa istanza motivata, richiedere di mantenere il profilo orario in uso.

#### Art. 7

##### *Vigenza*

La nuova regolamentazione concernente l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro entrerà in vigore all'esito della procedura di confronto a livello di sede di elezione di RSU ai sensi dell'*art. 5, comma 4 del CCNL 2016 – 2018* ed avrà validità fino al 31 dicembre 2020, ovvero ad una data successiva individuata in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al termine di tal periodo l'Amministrazione attiverà tutte le procedure contrattualmente previste per l'adozione di una nuova disciplina degli istituti afferenti all'orario di servizio e di lavoro del Mef.

Art. 8

*Disposizioni finali*

Per quanto non espressamente previsto nella presente Determina, trovano applicazione tutte le disposizioni di fonte legale e pattizia in materia.

La Capo Dipartimento  
Valeria Vaccaro